



COMUNE DI ARENZANO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

AREA II - Sviluppo Economico
SERVIZIO: S.U.A.P.
N. 23 del 21/06/2016

ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI MODIFICA SOSTANZIALE DEL P.D. DI A.U.A. N.5001 DEL 10/12/2014, COME MODIFICATO DAL P.D. N.3390 DEL 15/09/2015 RILASCIATO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA ALLA DITTA ECO ERIDANIA S.P.A. PER L'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO SITO IN ARENZANO VIA PIAN MASINO 101/103/105

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTA la domanda pervenuta via PEC in data 01/03/2016, prot. n. 5055, dal Sig. Giustini Andrea – nato a Genova il 13/03/1963 e residente in Celle Ligure (SV) Via Ferrari 56, in qualità di Legale Rappresentante della Soc. Eco Eridania Spa, C.F. 03033240106 con sede in Arenzano Via Pian Masino 103/105 con insediamento produttivo in Via Pian Masino 101;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 2012, n.35;

DATO ATTO CHE l’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale è la Città Metropolitana di Genova;

PRESO ATTO CHE allo Sportello Unico delle Attività Produttive è pervenuto tramite PEC, prot. n. 15974 del 21/06/2016, l’Atto n. 1716/2016 adottato dalla Città Metropolitana di Genova, ad oggetto “Autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013. Modifica sostanziale del P.D. di A.U.A. N. 5001 del 10/12/2014, come modificato dal P.D. N. 3390 del 15/09/2015, rilasciato alla Ditta Eco Eridania S.p.A. per l’insediamento produttivo sito in Arenzano, Via Pian Masino 101;

CONSIDERATO che lo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Arenzano deve adottare il suddetto provvedimento e trasmetterlo ai soggetti competenti;

VISTA la documentazione agli atti;

VISTO l’art.107 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267,

A D O T T A

l’Atto n. 1716/2016, allegato e parte integrante del presente provvedimento, con il quale la Città Metropolitana di Genova - Direzione Ambiente, Servizio Acqua e rifiuti ha rilasciato alla Ditta Eco Eridania S.p.A, Autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013. Modifica sostanziale del P.D. di A.U.A. N. 5001 del 10/12/2014, come modificato dal P.D. N. 3390 del 15/09/2015, per effettuare lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall’insediamento produttivo sito in Arenzano, Via Pian Masino 101, ai sensi della parte III del Dls. 3 aprile 2006, 152 e s.m.i.

T R A S M E T T E



COMUNE DI ARENZANO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

AREA II - Sviluppo Economico
SERVIZIO: S.U.A.P.
N. 23 del 21/06/2016

la sopra richiamata Autorizzazione Unica Ambientale a:

1. Ditta Eco Eridania S.p.A;
2. ARPAL, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo;
3. Mediterranea delle Acque S.p.A., in qualità di gestore operativo della rete fognaria;
4. Servizio Ambiente del Comune di Arenzano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Renzo TICINETO
(documento firmato digitalmente)



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale
Direzione Ambiente
Servizio Acqua e rifiuti

Atto N. 1716/2016

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013. MODIFICA SOSTANZIALE DEL P.D. DI A.U.A. N. 5001 DEL 10/12/2014, COME MODIFICATO DAL P.D. N. 3390 DEL 15/09/2015, RILASCIATO ALLA DITTA ECO ERIDANIA S.P.A. PER L'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO SITO IN ARENZANO, VIA PIAN MASINO 101/103/105 .

In data 08/06/2016 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2016/2018 approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 56 n data 23/12/2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*".

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, lettera a), del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "*il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3*" del medesimo decreto, ovvero:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3*

aprile 2006, n. 152:

- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto altresì l'art. 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Richiamati:

- il provvedimento dirigenziale della Provincia di Genova n. 5001 del 10/12/2014, con il quale è stata rilasciata l'A.U.A. alla ditta Eco Eridania S.p.A., con sede legale ed operativa Arenzano, Via Pian Masino 103/105;
- il provvedimento dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 3398 del 15/09/2015, di modifica sostanziale del provvedimento dirigenziale n. 5001 del 10/12/2014 di A.U.A., rilasciato alla ditta Eco Eridania S.p.A., con il quale si approvava il Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche e contestualmente si autorizzava lo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia dilavanti un impianto di distribuzione di gasolio asservito alla suddetta ditta;
- il provvedimento dirigenziale della Provincia di Genova n. 4564 del 29/09/2012, di adozione della Decisione n. 99/2012 del Comitato dell'A.T.O. della Provincia di Genova assunta nella seduta del 28.08.2012 avente ad oggetto: "D. Lgs. 152/2006 – L.R. 30/2006 - Istanza presentata dalla Ditta RUGGERI MUSSO ALESSANDRA, con sede legale ed operativa in Arenzano, Via Pian Masino 101, di rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare nella pubblica fognatura lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavaggio e disinfezione di locali, contenitori e mezzi di trasporto, funzionale al deposito refrigerato di carcasce animali" ;

Vista l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 5001 del 10/12/2014 e s.m.i., pervenuta allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Arenzano e trasmessa alla Città Metropolitana di Genova in data 01/03/2016, assunta al protocollo generale dell'Amministrazione con n. 12369/2016, presentata dal Sig. Andrea Giustini, in qualità di legale rappresentante della ditta Eco Eridania S.p.A., con sede legale in Arenzano, Via Pian Masino 103/105, ed operativa in Arenzano, Via Pian Masino 101/103/105;

Considerato che la variazione per la quale si richiede la modifica sostanziale del suddetto provvedimento di A.U.A. consiste nell'ampliamento dell'attività dell'area a cui si ha accesso dal civico 101, attualmente di proprietà della ditta Ruggeri Musso Alessandra, a cui è intestato il provvedimento di autorizzazione della Provincia di Genova n. 4564 del 29/09/2012, per le attività sopra indicate;

Vista la richiesta di voltura della titolarità dello scarico di cui al P.D. 4564 del 29/09/2012, acquisita agli atti dell'Amministrazione Metropolitana in data 01/03/2016, prot. n. 11850, dalla ditta Ruggeri Musso Alessandra alla ditta Eco Eridania S.p.A., per lo stabilimento con sede operativa in Arenzano, Via Pian Masino 101;

Ritenuto di trasferire la titolarità della suddetta autorizzazione allo scarico in pubblica

fognatura delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento sito in in Arenzano, Via Pian Masino 101, dalla ditta Ruggeri Musso Alessandra alla ditta Eco Eridania S.p.A. e, conseguentemente, di modificare in modo sostanziale il provvedimento dirigenziale della Provincia di Genova n. 5001 del 10/12/2014 e s.m.i. mediante l'integrazione dello scarico di cui al civ. 101 e delle attività produttive che lo generano;

Visto il rapporto di prova n. 3501779-001 del 15/07/2015, di Idrogeolab s.r.l., a firma dr. Francesco Aspes, iscritto all'Ordine dei Chimici del Piemonte e della Valle d'Aosta, dal quale risulta che lo scarico delle acque reflue industriali sito presso il civ. 101 di Via Pian Masino (Arenzano) rispetta i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 per i parametri indicati;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, nella L. 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'art. 124, comma 7, che stabilisce che "salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ovvero all'Ente di Governo dell'Ambito se lo scarico è in pubblica fognatura (...)";

Vista la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale", ed in particolare l'art. 3 comma 1, che dispone che l'Autorità d'Ambito (ora Ente di Governo dell'Ambito) è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1 "Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti", ed in particolare l'art. 6 comma 10, in base al quale la funzione dell'Autorità d'Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) dell'A.T.O. Centro-Est è affidata alla Città Metropolitana qualora istituita;

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 che riporta i valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura;

Vista la documentazione allegata all'istanza complessivamente prodotta da Eco Eridania S.p.A. dalla quale risulta che il ciclo lavorativo, che già attualmente viene svolto al civico 101 è il seguente :

- scarico prodotti di origine animale (SOA) da automezzi autorizzati ASL e stoccaggio dei medesimi in sacchi a norma all'interno di cella frigo;
- lavaggio pianali, carico mezzi e ceste per il contenimento dei SOA;
- carico SOA su mezzi autorizzati terzi per avvio a smaltimento;

Considerato che le acque reflue industriali sono costituite da acque di lavaggio e disinfezione di locali e di contenitori e mezzi per il trasporto rifiuti e carcasse animali, per un quantitativo di circa 2.000 mc/anno;

Preso atto dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori a favore della Città Metropolitana di Genova, come risulta dall'attestazione di versamento effettuato in data 29/02/2016, pari ad € 150, secondo le imputazioni finanziarie seguenti:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3003786	150	120	2016

Preso altresì atto dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto

di interesse da parte del responsabile di procedimento rispetto al procedimento assumendo;

Ritenuto, pertanto, che possa farsi luogo alla modifica sostanziale del provvedimento dirigenziale della Provincia di Genova n. 5001 del 10/12/2014 e s.m.i. mediante l'integrazione dello scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento sito in Arenzano, Via Pian Masino 101, e delle attività produttive che lo generano;

DISPONE

1. di autorizzare, ai sensi della parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., la Eco Eridania S.p.A. ad effettuare, lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento sito in Arenzano, Via Pian Masino 101, costituite da acque di lavaggio e disinfezione di locali e di contenitori e mezzi per il trasporto rifiuti e carcasse animali, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, colonna II, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006;
2. di sottoporre la Eco Eridania S.p.A., in relazione allo scarico di acque reflue industriali, al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) con frequenza annuale, ovvero entro il 31/12 di ogni anno, dovranno essere eseguite analisi di controllo sullo scarico relativamente ai seguenti parametri: pH, SST, BOD₅, COD, Idrocarburi Totali, Tensioattivi Totali, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Azoto ammoniacale.

Le analisi dovranno essere eseguite con metodiche IRSA-CNR, o con altre metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale, sui campioni medi prelevati nell'arco di tre ore. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento.

Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA-CNR, o ad altre metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale.

I certificati analitici - corredati da una dichiarazione, indicante il nominativo del tecnico che ha effettuato il prelievo, che certifichi che il campionamento è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale o nazionale *oppure* da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, le modalità di campionamento, la modalità di conservazione del campione e l'indicazione del tecnico che ha effettuato il prelievo - dovranno riportare firma e timbro del Tecnico Abilitato il quale dovrà indicare l'appartenenza al proprio ordine professionale nonché i metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità, il calcolo dell'incertezza, i limiti di concentrazione applicabili e riportare un giudizio finale in relazione alla finalità per cui è stata eseguita l'analisi;

Tali referti dovranno essere tempestivamente trasmessi all'Ufficio d'Ambito Centro Est della Città Metropolitana di Genova ed Mediterranea delle Acque S.p.A., in originale o in copia, allegando in questo caso riproduzione fotostatica del documento di identità del titolare dell'autorizzazione.

Sul certificato dovranno inoltre essere riportati gli estremi del provvedimento e la ragione sociale della ditta autorizzata;

- b) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
- c) l'impianto di depurazione delle acque dovrà essere sottoposto a periodica manutenzione e controllo al fine di garantire sempre una perfetta efficienza e funzionalità;
- d) dovrà essere tenuto un quaderno di registrazione (a fogli numerati non staccabili) nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:
 - i) data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;
 - ii) periodi di fermata dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
 - iii) manutenzione ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento dei reflui;
 - iv) data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;

Tale quaderno dovrà essere conservato per un periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti;

3. che in caso di cessazione dello scarico, la Eco Eridania S.p.A., ne dia immediata comunicazione all'Ufficio d'Ambito Centro Est ed a Mediterranea delle Acque S.p.A. nonché all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova;
4. le quantità totali annue di acqua scaricata dovranno essere comunicate alla Mediterranea delle Acque S.p.A., secondo l'apposita modulistica predisposta e fornita dal gestore del Servizio Idrico Integrato, Iren Acqua Gas S.p.A. - Ufficio coordinamento del Servizio Idrico Integrato;
5. di introitare la somma di € 150, versati dalla ditta Eco Eridania S.p.A, secondo il seguente schema:

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					□	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	301020 1	35	300378 6	+	150,00					120	2016		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	150,00								
TOTALE SPESE:				-									

6. che il presente provvedimento costituisca in ogni sua parte modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale P.D. n. 5001 del 10/12/2014 e s.m.i.

Si avverte che:

Non sarà consentito lo scarico in fognatura di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nel presente provvedimento. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Metropolitana. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

E' fatta salva la potestà dell'Autorità competente per il controllo ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico, nonché le eventuali prescrizioni che si rendessero necessarie a seguito di quanto accertato;

L'impianto di trattamento e lo scarico dovranno essere resi sempre accessibili per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; Restano salvi gli adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per la regolarizzazione degli allacci alla fognatura comunale e per garantire la funzionalità della stessa, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. Centro-Est della Città Metropolitana di Genova.

Qualora richiesto, gli scarichi dovranno essere adeguati alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite di emissione adottati dall'Ente di Governo d'Ambito in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione a cui è o sarà collegata la pubblica fognatura;

INVIA

Il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Arenzano, per la successiva trasmissione:

1. alla ditta Eco Eridania S.p.A.;
2. all'ARPAL, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo;
3. a Mediterranea delle Acque S.p.A. S.p.A., in qualità di gestore operativo della rete fognaria;
4. al Comune di Arenzano;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

AP

**Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)
con firma digitale**